



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

DELIBERA C.C. N. 6 DEL 18 GENNAIO 2013

ALLEGATO A1

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE**

(Art. 117 comma 6 della Costituzione e
art. 10 comma 4 della L.R. 4 febbraio 2003 n. 10)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 111 DEL 28/12/2004

MODIFICATO:

DELIBERA C.C. N. 6 DEL 18 GENNAIO 2013

DELIBERA C.C. N. 22 DEL 01 APRILE 2019

INDICE

- **Articolo 1 - Ambito di Applicazione**
- **Articolo 2 - Autorizzazioni: Categorie Merceologiche**
- **Articolo 3 - Criteri per l'Assegnazione Decennale dei Posteggi**
- **Articolo 4 - Variazioni per Miglioria o per Ristrutturazione di Mercato o Fiera**
- **Articolo 5 - Concessioni Temporanee**
- **Articolo 6 - Assegnazione dei Posteggi Occasionalmente Liberi o Non Assegnati**
- **Articolo 7 - Norme Generali per lo Svolgimento dell'Attività**
- **Articolo 8 - Trasferimento Temporaneo di Mercato, Fiera o Posteggio Singolo**
- **Articolo 9 - Orari Previsti per l'Esercizio dell'Attività**
- **Articolo 10 - Criteri per la Variazione della Data di Svolgimento del Mercato Settimanale – Mercati Straordinari**
- **Articolo 11 - Regolazione della Circolazione Pedonale e Veicolare**
- **Articolo 12 - Posteggi Singoli – Calcolo delle Presenze**
- **Articolo 13 - Modalità di Svolgimento del Commercio in Forma Itinerante**
- **Articolo 14 – Sanzioni**
- **Articolo 15 – Entrata in Vigore**

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 6 della Costituzione e dell'art.10 comma 4 della L.R. 4 febbraio 2003 n. 10, disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

ART. 2

AUTORIZZAZIONI: CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici "alimentare" e "non alimentare", fatta salva la possibilità di definire specializzazioni diverse nei mercati, fiere e singoli posteggi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni locali.

ART. 3

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI

Le concessioni decennali di posteggio e le relative autorizzazioni, nei mercati, nelle fiere e nei posteggi singoli, sono rilasciate contestualmente tramite bando, sulla base delle seguenti priorità:

- Maggior numero di presenze nell'ambito del mercato, della fiera o del posteggio singolo, comprese quelle maturate durante le precedenti gestioni dell'azienda. La presenza nel mercato non viene considerata qualora lo spuntista abbia rinunciato al posteggio assegnato. La presenza si acquisisce nella fiera di durata fino a due giorni con la partecipazione per l'intera manifestazione, nelle fiere di durata superiore a due giorni con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione. In nessun caso potranno essere conteggiate le presenze precedenti ad un periodo di tre anni di assenza ininterrotta. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
- Anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Per i produttori agricoli vale la data d'iscrizione al Registro delle Imprese per tale attività.
- Data di spedizione della domanda, da effettuarsi con lettera raccomandata.
- Sorteggio.

I bandi relativi ai mercati e alle fiere, con esclusione di quelli inerenti le migliorie, sono pubblicati sul BURT.

ART. 4

VARIAZIONI PER MIGLIORIA O PER RISTRUTTURAZIONE DI MERCATO O FIERA

In presenza di posteggi liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) nei mercati e nelle fiere, si emette un bando per la miglioria dei posteggi, riservato agli operatori già titolari di concessione nella manifestazione interessata secondo i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze nell'ambito del mercato o della fiera, comprese quelle maturate durante le precedenti gestioni dell'azienda.
- Anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Per i produttori agricoli vale la data d'iscrizione al Registro delle Imprese per tale attività.

- Data di spedizione della domanda, da effettuarsi con lettera raccomandata.
- Sorteggio.

Gli stessi criteri verranno utilizzati per riassegnare i posteggi, fra i concessionari, nell'ipotesi di ristrutturazione del mercato o della fiera.

Due operatori, titolari di concessione di posteggio dello stesso tipo (stesso settore, eventuale riserva della medesima categoria) nello stesso mercato o nella stessa fiera, possono chiedere al comune lo scambio dei posteggi; in tale ipotesi il comune provvederà alla modifica delle due concessioni – autorizzazioni.

ART. 5 CONCESSIONI TEMPORANEE

Le concessioni temporanee di posteggio relative alle fiere promozionali sono rilasciate, tramite appositi bandi, nel rispetto dei seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze nell'ambito della fiera promozionale, compresa quella maturata durante le precedenti gestioni dell'azienda. La presenza si acquisisce nella fiera di durata fino a due giorni con la partecipazione per l'intera manifestazione, nelle fiere di durata superiore a due giorni con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione. In nessun caso potranno essere conteggiate le presenze precedenti ad un periodo di tre anni di assenza ininterrotta. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
- Anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Per i produttori agricoli vale la data d'iscrizione al Registro delle Imprese per tale attività, mentre, per l'assegnazione ad altre categorie di operatori, vale la data d'iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività corrispondente.
- Data di spedizione della domanda, da effettuarsi con lettera raccomandata.
- Sorteggio.

In occasione di manifestazioni a carattere straordinario, con apposita ordinanza, può essere prevista la concessione di posteggi per il commercio su aree pubbliche, che, tramite appositi bandi, sono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

- Anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Per i produttori agricoli vale la data d'iscrizione al Registro delle Imprese per tale attività, mentre, per l'assegnazione ad altre categorie di operatori, vale la data d'iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività corrispondente.
- Data di spedizione della domanda, da effettuarsi con lettera raccomandata.
- Sorteggio.

ART. 6 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Trascorso tale termine il Servizio di Polizia Municipale provvederà ad assegnare, per quella giornata, il posteggio ad altro operatore (spunta) secondo i criteri di priorità di cui all'art. 3, in quanto applicabili.

L'assegnazione a spunta dei posteggi non riservati viene effettuata esclusivamente a favore di operatori appartenenti allo stesso settore merceologico del posto resosi disponibile.

Per i posteggi riservati gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della L.R. n. 45/2007, si procede alla spunta esclusivamente fra gli operatori aventi identici requisiti.

Per i posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, si procede alla

spunta esclusivamente fra gli operatori aventi identici requisiti senza vincoli di settore merceologico.

Qualora lo spuntista intenda rinunciare al posteggio assegnato, dovrà darne dichiarazione formale di fronte all'addetto alla spunta che dovrà annotarla in apposito registro. Il comune annoterà in apposito registro le presenze maturate in ogni mercato, fiera o posteggio singolo. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili, su richiesta scritta di chi ne abbia un legittimo interesse. E' fatto obbligo assoluto allo spuntista assegnatario del posteggio temporaneamente vacante, di porre in essere strutture di vendita adeguate al posteggio da occupare, avendo cura di prendere visione del posteggio stesso, al fine di determinare l'idoneità dimensionale. La durata del sopralluogo di cui al punto precedente deve essere tale da non impedire l'eventuale assegnazione ad altri spuntisti e, comunque mai tale da bloccare la procedura di spunta. I titolari di concessioni decennali di posteggio non potranno chiedere di essere trasferiti su posteggi occasionalmente liberi nello stesso mercato o nella stessa fiera.

ART. 7

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, sia pur con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione solo per ml. 0,50. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata. E' consentito il mantenimento nel posteggio anche dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere, al fine della successiva rimozione dall'area utilizzata, tutti i rifiuti prodotti secondo le seguenti modalità: in sacchi neri chiusi per la raccolta indifferenziata, in sacchi bianchi chiusi, forniti dall'amministrazione comunale per i rifiuti organici, in scatole o sacchi di carta per carta e cartone. Gli operatori dovranno adottare ogni cautela al fine di evitare che i propri veicoli imbrattino marciapiedi e/o sede stradale con i liquidi del motore. I soggetti che occupano posteggi ubicati in Via Antonio Gramsci e Piazza IV Novembre dovranno coprire obbligatoriamente il fondo stradale sottostante la coppa dell'olio con attrezzatura idonea a preservare la pavimentazione da possibili danni causati dallo svolgimento dell'attività. Nel caso non siano stati previsti orari facoltativi, è obbligatoria la permanenza degli operatori per l'intero orario stabilito per lo svolgimento del mercato o della fiera. In caso contrario, l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Lo stato di forza maggiore è valutato obiettivamente dal Responsabile di Turno del Servizio di Polizia Municipale.

ART. 8

TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI MERCATO, FIERA O POSTEGGIO SINGOLO

Con apposita ordinanza, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica, esecuzione di lavori edili o per altre cause non eliminabili, si provvede allo spostamento temporaneo di uno o più posteggi o dell'intera manifestazione, sentiti, ove non ostino motivi d'urgenza, i soggetti interessati.

Nell'ipotesi di spostamento dell'intera manifestazione si procede all'assegnazione dei posteggi tramite graduatoria formata secondo i criteri di cui all'art. 3.

ART. 9

ORARI PREVISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

<u>Orario dell'attività di vendita nel mercato</u>	
POSTEGGI ASSEGNATI IN CONCESSIONE DECENNALE	
Orario di vendita	Dalle ore 7.00 alle ore 13.30 permanenza minima obbligatoria dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Orario di accessibilità veicolare nell'area mercatale <u>Norma specifica per posteggio n. 6 :</u>	Dalle ore 6.30 alle ore 7.45 potrà essere occupato solo a partire dalle ore 7.30
Orario massimo di arrivo degli operatori	Ore 7.45
POSTEGGI NON ASSEGNATI O OCCASIONALMENTE LIBERI	
Orario di effettuazione assegnazione temporanea posteggi occasionalmente liberi o non assegnati (operazioni di spunta)	Ore 7.50 – 8.00
Orario di vendita	Dalle ore 7.50 alle ore 13.30 permanenza minima obbligatoria dalle ore 8.00/8.15 alle ore 13.00
Orario massimo di arrivo degli operatori	Ore 7.50
NORME COMUNI	
Orario entro il quale l'area mercatale dev'essere lasciata libera	Ore 14.30
Gli spazi destinati all'esercizio del mercato saranno delineati da appositi punti di riferimento	

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento nella quale sono indicati: a) l'ubicazione del mercato b) la delimitazione dell'area di pertinenza c) la superficie complessiva d) i posteggi destinati al settore alimentare e) i posteggi destinati al settore non alimentare f) i posteggi riservati g) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi	
---	--

ART. 10

CRITERI PER LA VARIAZIONE DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE – MERCATI STRAORDINARI

Qualora il venerdì, giorno previsto per il mercato settimanale, coincida con una festività, il mercato si svolgerà il giovedì, quando sia festivo anche il giovedì, si svolgerà il sabato.

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con apposita ordinanza, possono essere istituiti mercati straordinari e può essere variato il giorno di svolgimento del mercato.

Qualora, per motivi d'interesse e d'ordine pubblico, il giorno di svolgimento del mercato debba essere variato con urgenza, si procede senza sentire le organizzazioni di categoria.

Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati, straordinari o spostati, non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

ART. 11

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

Le aree di svolgimento dei mercati e delle fiere e quelle previste per i posteggi singoli, vengono interdette, con apposite ordinanze emanate ai sensi dell'art. 7 del C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con i giorni di svolgimento del mercato e della fiera o di utilizzo del posteggio singolo e per gli orari stabiliti sia per la manifestazione commerciale che per le successive operazioni di pulizia dell'area, di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

ART. 12

POSTEGGI SINGOLI – CALCOLO DELLE PRESENZE

Nei posteggi singoli, ai fini del calcolo delle presenze, quando l'utilizzo del posteggio è previsto con frequenza inferiore al mese, si adotta la disciplina relativa ai mercati, negli altri casi, si adotta la disciplina relativa alle fiere.

ART. 13
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA
ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi e sostare sull'area pubblica esclusivamente il tempo necessario per servire la clientela e, comunque, per non più di un'ora nello stesso punto e purché, durante tale periodo, si abbia afflusso ininterrotto di pubblico. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cento metri. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati o fiere nonché nelle aree urbane con distanza inferiore ad 1 km. rispetto a quelle dove si svolgono il mercato o la fiera.

ART. 14
SANZIONI

Qualora il fatto non costituisca illecito da punirsi con una sanzione più grave, chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dall'adozione della deliberazione di approvazione e, dalla stessa data, cessa l'efficacia del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 28 dicembre 2000.